

DELIBERA N. 48 - 2023

**XXX/ TIM SPA (KENA MOBILE)
(GU14/384763/2021)**

Corecom Piemonte

NELLA riunione del Corecom Piemonte del 15/11/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”; di seguito denominato *Regolamento*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 353/19/CONS e dalla delibera 390/21/CONS;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTA la deliberazione di Comitato n. 4 del 13 aprile 2012, “*Approvazione Regolamento interno e Codice etico del Corecom Piemonte*” e s.m.i.;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni*”, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte in data 10 marzo 2023, e in particolare l’art. 5, c. 1, lett. e);

VISTA l'istanza di XXX del 27/01/2021 acquisita con protocollo n. 0044577 del 27/01/2021;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

La società XXX snc, intestataria del contratto identificato con il codice n. XXX, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha rappresentato di avere aderito a seguito della visita presso il negozio del sig. *** agente Tim, all'offerta commerciale "TIM BUSINESS" inerente alla sola componente di rete fissa per un prezzo di euro 30,00 compreso il modem. Tuttavia, detta società, in aggiunta all'offerta TIM BUSINESS per il fisso, attivava in data 25/02/2020 per il mobile il contratto TIM EXTRA LARGE mai richiesto e mai sottoscritto.

Infatti, nelle fatture venivano addebitate voci relative a 4 SIM attive da sempre come ricaricabili (profilo Consumer) intestate al sig. XXX.

A fronte di quanto esposto, l'istante chiede: i) annullamento del contratto TIM EXTRA LARGE sui mobili e di ritornare come profilo Consumer con le SIM senza pagare nessuna penale e il rimborso della fattura numero: 4230120800002759 del 25/05/2020 di euro 158,91 e la fattura numero: 4230120800005395 del 15/06/2020 di euro 297,96.

2. La posizione dell'operatore

La società TIM S.p.A., con memoria ha rappresentato che: "contrariamente a quanto affermato ex adverso, l'utente ha sottoscritto una proposta di attivazione sia per il rientro della linea fissa che per n. 4 utenze mobili (doc.n.1). TIM ha sempre applicato i canoni previsti dal profilo tariffario prescelto, i cui costi sono indicati nella scheda caratteristiche offerta, pubblicata sul sito ufficiale di TIM come previsto dalla Delibera n.252/16/CONS (doc.n.2). Per le ragioni appena esposte, è evidente la correttezza della fatturazione relativa alle linee mobili, oltre che i costi per l'utenza fissa, non oggetto di contestazione. Alla luce di quanto esposto, si ribadisce la correttezza dell'operato di TIM SpA e si insiste per l'integrale rigetto dell'istanza. In conclusione, si precisa che ad oggi persiste un insoluto in capo all'istante pari ad € 1.485,95 (doc.n.3) che dovrà essere integralmente saldato. In merito alla morosità esistente occorre precisare come questa sia relativa sia ai costi per le utenze mobili che per la linea fissa (viene emessa un'unica fattura), nonostante quest'ultima non sia oggetto di contestazione".

Parte istante non ha replicato alle difese avversarie.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte come di seguito precisato.

All'esito delle risultanze istruttorie si deve evidenziare che nessuna responsabilità in ordine alla fatturazione del servizio secondo una tariffazione difforme da quella prospettata in sede adesione dell'istante all'offerta commerciale è ascrivibile alla società TIM S.p.A., in quanto la società medesima ha garantito la trasparenza delle condizioni economiche, ha fornito copia del contratto, della relativa brochure con le annesse condizioni generali e con l'indicazione analitica della "price list", al fine di comprovare la veridicità delle informazioni rese all'istante e quindi la correttezza della conseguente fatturazione.

E' emerso che la condotta assunta dalla società Telecom Italia S.p.A. è conforme a quanto previsto dall'articolo, comma 1, della delibera n. 179/03/CSP secondo cui "oltre a quanto previsto dalla delibera n. 78/02/CONS, gli organismi di telecomunicazioni indicano nella documentazione di fatturazione: a) le modalità di pagamento, anche in via telematica, e di ricorso; b) qualsiasi altra informazione concernente il pagamento, quali pagamenti anticipati, rateali, e disattivazioni; c) il piano tariffario di base applicato per la fatturazione cui la documentazione si riferisce e le eventuali variazioni".

Al riguardo, dal contratto debitamente sottoscritto in data 25/02/2020 prodotto in copia dalla società TIM il 15.03.2021 in allegato alle proprie memorie difensive, si evince nella sezione "Offerta Mobile – Profili commerciali" alla voce "dettagli tecnici dell'offerta" l'applicazione del profilo TIM EXTRA LARGE sulle 4 SIM di provenienza TIM Consumer.

Da ultimo si deve rilevare che nel fascicolo istruttorio del presente procedimento non vi è traccia, a fronte del lamentato raggiro, di eventuale denuncia sporta all'autorità di pubblica sicurezza né, tantomeno, di reclamo e/o segnalazione formalizzati dall'istante ed aventi ad oggetto il disconoscimento contrattuale in ordine all'offerta "TIM EXTRA LARGE".

Tutto ciò premesso,

il Comitato, all'unanimità

DELIBERA

il rigetto dell'istanza presentata dalla società XXX nei confronti di TIM S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Torino, 15 novembre 2023

IL PRESIDENTE

Vincenzo Lilli